
Nuove regole per ottenere la pensione di anzianità.

Con la “finestra” del 1° luglio 2009 scatta il nuovo sistema delle “quote”: per andare in pensione di anzianità occorrerà infatti sommare il numero di anni di contribuzione con il numero di anni di età, e verificare se si è raggiunta la “quota” stabilita dalla legge.

Dal prossimo mese scatterà “quota 95” per i lavoratori dipendenti, e “quota 96” per chi otterrà una pensione di anzianità a carico di una gestione da lavoro autonomo. In particolare, poiché il requisito contributivo minimo per ottenere la pensione di anzianità è di 35 anni di contribuzione, per raggiungere “quota 95”, un lavoratore dipendente dovrà avere compiuto almeno 60 anni di età, mentre per raggiungere “quota 96”, un lavoratore autonomo dovrà aver compiuto 61 anni. Per effetto di tale sistema, sarà anche possibile ottenere la pensione di anzianità con un’età più bassa, a condizione però che l’anzianità contributiva si alzi: la legge stabilisce che l’età anagrafica minima, dal 1° luglio 2009, sia di 59 anni, pertanto per ottenere la pensione di anzianità a tale età, “quota 95” sarà raggiungibile a condizione che un lavoratore dipendente possa far valere un’anzianità contributiva di 36 anni. Lo stesso meccanismo vale, con le necessarie modifiche, per chi ottiene una pensione a carico di una gestione da lavoro autonomo. Non ci sono distinzioni tra donne e uomini, mentre chi raggiunge 40 anni di contribuzione può continuare ad andare in pensione a prescindere dal compimento di una determinata età anagrafica. In base alla legislazione attuale, “quota 95” e “quota 96” resteranno in vigore fino al 31 dicembre 2010; quindi si eleveranno di un anno a partire dall’anno 2011, e di un anno ancora a partire dal 2013.

Vedi INPS: La pensione di anzianità